

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile, modificata con legge 1° dicembre 1966, n. 1082

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° dicembre 1966, n. 1082, è sembrato opportuno apportare modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile e, con il suo articolo unico, l'articolo 5 della legge n. 1083 è stato sostituito, innovando in tre punti fondamentali, allo scopo di facilitare il reperimento del personale: abolendo il vincolo del nubilato già richiesto per la partecipazione al concorso di ammissione; ampliando i limiti di età previsti per l'ammissione stessa; eliminando la limitazione di consentire l'accesso al posto di ispettrice soltanto alle laureate in legge o in scienze politiche, limitazione non ritenuta rispondente, istituzionalmente, alla funzione da svolgere da parte delle ispettrici stesse.

Orbene sembra opportuno che debba ritornarsi proprio sul terzo punto dell'innovazione.

Si legge infatti nella relazione alla legge di modifica 1° dicembre 1966, n. 1082, che, per l'attinenza specifica alla materia di competenza professionale delle ispettrici, fosse opportuno consentire l'accesso alla carriera non solo alle laureate in legge o in scienze politiche, come disposto dalla legge istitu-

tiva, ma anche alle laureate in scienze economiche, in medicina ed in lettere, questa ultima attesa la particolare competenza specifica in pedagogia ed in psicologia.

E con la legge n. 1082 venne infatti consentita tale estensione, trovando essa una giustificazione, in particolare, nel riconoscimento ormai generale della necessità di interventi, da parte delle ispettrici, nel campo pedagogico, psicopedagogico e psichiatrico.

Senonchè la formulazione del disposto *sub* 3) è stata tale, da importare una discriminazione nel campo dei vari tipi di lauree in lettere, discriminazione non certo prevista dal legislatore del tempo e quindi ora da eliminare. Il punto 3), infatti, recita testualmente: « in lettere e filosofia », con la conseguenza di limitare le categorie delle possibili aspiranti al concorso di ammissione. Esiste invero la laurea in lettere ed altra in filosofia, nonchè la laurea in materie letterarie e la laurea in pedagogia, rilasciate queste ultime dalle facoltà di magistero. Con la dizione, ora in vigore, oltre tutto rimaneva esclusa proprio quella laurea in pedagogia, il cui contenuto aveva formato oggetto di esplicita considerazione nella relazione alla legge di riforma n. 1082.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero 3) del primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, modificato con legge 1° dicembre 1966, numero 1082, è sostituito dal seguente:

« 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia; ».